



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 03/06/2021

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato il 19 marzo 2015 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 13 maggio 2019, dopo il pagamento di 49 rate.

Proposto reclamo in data 28 gennaio 2021 senza esito soddisfacente, il ricorrente si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere il rimborso integrale della quota non maturata degli oneri in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.264,13, di cui € 49,70 a titolo di "Commissioni accessorie" (al netto di € 2.552,88 già rimborsati in sede di estinzione anticipata) (*rectius*: commissioni di gestione); € 781,29 a titolo di "Commissioni finanziarie" (*rectius*: commissioni di attivazione); € 1.149,14 a titolo di "Commissioni mediazione" (*rectius*: commissione rete esterna); € 284,00 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria" (*rectius*: spese di istruttoria e notifica). Chiede inoltre in via subordinata, l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, e di quello della curva degli interessi per quelli ritenuti *up front*. In ogni caso chiede la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00, e la refusione del contributo di € 20,00.

L'intermediario nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della 49° rata, contesta l'applicabilità dei



principi della sentenza c.d. “*Lexitor*” al caso di specie atteso che, in linea con quanto disposto dall’art. 288 del TFUE, deve ritenersi esclusa un’efficacia diretta c.d. “orizzontale” delle direttive europee. Nel merito della natura delle commissioni oggetto di lite eccepisce la natura *up front* delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, pertanto non rimborsabili, e rappresenta inoltre che alcun costo può essere rimborsato per quanto concerne le commissioni della rete esterna, atteso che “riguarda costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato all’esponente dall’intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata o meno”. Rilevato infine di aver già rimborsato in sede di anticipata estinzione del finanziamento la quota parte delle commissioni di gestione e svolte considerazioni sulla non spettanza delle spese legali, chiede all’ABF “di respingere il ricorso poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto”.

DIRITTO

La controversia verte in via principale sulla questione concernente il diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell’art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota “degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Dalla documentazione prodotta il contratto oggetto di controversia risulta stipulato il 19 marzo 2015 ed estinto dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 complessive. Nel conteggio estintivo risultano rimborsati € 2.489,20 per “interessi a scalare al 5,200%” e la retrocessione delle commissioni di gestione per € 2.522,88. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. L’intermediario ha prodotto documentazione inerente la fattura emessa dall’agente nei suoi confronti.

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell’intermediario resistente basata sull’inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell’11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) e sull’inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione nella decisione. Infatti, come recentemente precisato ed ampiamente illustrato dal Collegio di Coordinamento, è da escludersi che possa farsi questione di “efficacia diretta orizzontale della direttiva”. Infatti le disposizioni di diritto nazionale, ed in particolare gli artt. 121 e 125sexies Tub, recepiscono perfettamente l’art. 16 dir. 2008/48/CE e non si pone pertanto alcuna situazione di contrasto tra diritto nazionale e diritto unitario, bensì sovviene una questione di interpretazione conforme delle norme di recepimento di un provvedimento dell’Unione alla luce della giurisprudenza CGUE, cui il giudice nazionale è tenuto (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all’art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe “sminuito” qualora si ritenesse che “la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”. In altre parole, secondo gli orientamenti dell’ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall’art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, “include tutti i costi posti a carico del consumatore”, vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma “non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del



credito prevista”, senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, “deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l’utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni oggetto di controversia, il Collegio, in sintonia con il più recente orientamento dei Collegi territoriali, rileva che, in base alla documentazione prodotta, le “Commissioni di gestione” (lett. D degli oneri applicati al prestito) hanno evidente natura integralmente *recurring*, essendo peraltro ritenute tali dalla stessa parte resistente, precisando che non può ritenersi applicabile la decurtazione in fase di rimborso di € 50,00, oneri non chiaramente identificati e che non possono pertanto essere sottratti dalla somma da restituire. Si osserva al contrario, che devono ritenersi *up front* le “commissioni di attivazione (lett. C degli oneri applicati al prestito), le “spese di istruttoria” (lett. E degli oneri applicati al prestito) e le “commissioni rete esterna” (lett. F degli oneri applicati al prestito), facendo tutte inequivocabilmente riferimento ad attività relative alla fase che precede la conclusione del contratto. Con riferimento all’eccezione avanzata dall’intermediario resistente in merito all’irretrocedibilità dell’ultima commissione, il Collegio rileva come si sia consolidato l’orientamento dei Collegi territoriali in base al quale tutti i costi *up front*, compresi i costi d’intermediazione ed anche in presenza di documentazione attestante l’effettivo pagamento a terzi del compenso per l’attività di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione.

Alla stregua dei principi e criteri su enunciati la somma da rimborsare per oneri non goduti risulta pari, arrotondata all’unità, ad € 1.457,00, complessivamente inferiore alla somma degli importi richiesti dalla parte ricorrente in via principale, avendo in quella sede la stessa considerato tutte le commissioni contrattuali rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis*, calcolata come da tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,20%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,60%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione attivazione				1.320,49	Upfront	37,60%	496,56		496,56
Commissioni di gestione				4.398,73	Recurring	59,17%	2.602,58	2.552,88	49,70
Spese di istruttoria				480,00	Upfront	37,60%	180,50		180,50
Commissione rete esterna				1.942,20	Upfront	37,60%	730,35		730,35
Totale				8.141,42					1.457,11

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	



Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014), dovendosi riconoscere le sole spese sostenute per accedere alla procedura ABF

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.457,00, oltre interessi legali da reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA